



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n.

del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet animabroker.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* intermediario iscritto nel RUI *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet animabroker.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) *omissis*, intermediario iscritto nel RUI *omissis* ha ugualmente segnalato l'attività assicurativa abusiva svolta attraverso il medesimo sito;
- c) *omissis*, intermediario iscritto nel RUI *omissis*, attraverso il suo responsabile legale, ha comunicato di essere stato contattato da un cliente che aveva provveduto a richiedere un preventivo per un contratto R.C. auto attraverso il sito animabroker.com e di non aver ricevuto, nonostante il pagamento del premio, alcuna documentazione; l'intermediario ha inoltre rilevato come il sito, pur contenendo espliciti riferimenti alla società *omissis*, non sia di sua proprietà;
- d) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);
- e) il sito internet animabroker.com non è censito nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- f) attraverso la consultazione del portale www.whois.com è stata individuata in Tucows Domains Inc. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- g) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni al *Registrar*, chiedendo ogni indicazione utile in merito al sito e al soggetto che lo ha registrato ovvero che ne è l'intestatario (*Registrant*), fissando il termine di tre (3) giorni per fornire risposta;

- h) *omissis* , il *Registrar* ha fornito una risposta attraverso la quale non è stato possibile avviare una concreta interlocuzione per ricevere informazioni utili sulla persona del *Registrant*;
- i) il sito internet animabroker.com risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet animabroker.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed euro unitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito animabroker.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI